

Il presente regolamento è tradotto anche in lingua inglese

Deliberato il 30/10/2017

#### CODICE DI CONDOTTA e REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

##### Art 25 dello Statuto

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i soci APIReC – Associazione Professionisti Italiani Revisori Condominiali e regola il comportamento dei soci indipendentemente dalle cariche ricoperte.

I soci APIReC esercitano l'attività di revisori contabili condominiali nell'interesse del condominio e dei singoli condòmini

##### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1 – Ambito d'applicazione

Il rispetto del codice di condotta è obbligatorio per tutti gli associati APIReC. Nei rapporti con i terzi e nei confronti degli altri associati.

##### Art. 2 – Vigilanza del codice di condotta

La vigilanza sul codice etico spetta al Consiglio di Disciplina Provinciale e Nazionale per le rispettive competenze.

##### Art. 3 – Doveri di condotta dei soci

L'associato deve fornire chiaro esempio di rettitudine e di limpida condotta civile e morale anche e soprattutto al di fuori dell'ambito professionale in modo da mantenere alto l'apprezzamento dell'associazione e della professionalità. È assoggettato alla valutazione e ai procedimenti disciplinari di volta in volta presi dai Consigli di Disciplina il socio che sia imputabile di comportamento scorretto nei confronti di altri soci, nei confronti dell'associazione APIReC e abbia leso l'immagine dell'associazione stessa nonché la violazione del CODICE DEL CONSUMO introdotto il 23 ottobre 2005 con il Decreto Legislativo n. 206/2005 e s.m.i..

##### Art. 4 - Obblighi

Tutti i soci APIReC devono:

- a) Promuovere l'attività associativa;
- b) Partecipare alle riunioni calendarizzate delle sedi provinciali e consistenti nell'aggiornamento periodico;
- c) Comportarsi in modo corretto e rispettoso verso i soci;
- d) Comportarsi con rettitudine e non ledere l'immagine dell'associazione;

Il Consiglio di Disciplina Provinciale e Nazionale deliberano in merito all'applicazione di quanto disposto dal presente regolamento e in merito a quanto stabilito dallo Statuto e in particolare:

##### Art. 14– Decadenza - Perdita Della Qualifica Di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) in caso di recesso scritto indirizzato all'Associazione in persona del Presidente;
- b) per causa di morte;
- c) per mancato versamento, nei termini, della quota associativa annuale;
- d) per esclusione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;
- e) per il mancato aggiornamento periodico obbligatorio previsto;

##### Art. 15 - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora i soci:

- a) non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

d) risultando sospeso a causa del mancato versamento della quota associativa, non provveda a regolarizzare la propria posizione nei termini previsti;

e) non ottemperi recidivamente all'obbligo di formazione periodica promossa dall'associazione;

f) per indegnità. Per l'accertamento o meno di tale stato d'essere verrà nominato un Collegio dei Probiviri, secondo le norme contenute nell'apposito emanando Regolamento.

#### Art. 16 - Procedimento Di Esclusione

Prima di procedere alla deliberazione di esclusione, il Presidente Provinciale o Nazionale deve inviare all'interessato una formale contestazione in merito agli atti, ai fatti o, al comportamento che si giudicano incompatibili con la permanenza all'interno dell'Associazione. Detta contestazione è assunta secondo le modalità indicate nel Regolamento, garantendo un congruo termine a difesa e garanzia. La lettera di contestazione deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dichiarato dal Socio nella propria domanda di iscrizione, od in alternativa presso quello successivamente comunicato dall'interessato, nel caso di sua variazione. L'adempimento delle suddette formalità è comunque sufficiente affinché il Consiglio di Disciplina Provinciale o Nazionale in assenza di quello Provinciale, possa deliberare, anche nel caso in cui l'interessato non riceva la contestazione presso l'indirizzo dichiarato, per fatto a sé imputabile. Nel caso di recesso o di esclusione l'associato non potrà pretendere il rimborso delle somme a qualunque titolo corrisposte. Nelle more della decisione del Consiglio di Disciplina i diritti del Socio possono essere sospesi dal Consiglio di Disciplina Nazionale in seduta plenaria con il Consiglio Direttivo Nazionale.

#### Art. 17 – Decadenza

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata presso il domicilio dichiarato. Tutte le eventuali altre comunicazioni che riguardano l'attività associativa verranno inviate per e-mail all'indirizzo dichiarato dall'associato al momento dell'iscrizione, od in alternativa verranno inviate per posta ordinaria.

Deliberato a Roma il 30/10/2017